



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9168 del 2025, proposto da

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato Romina Pinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'elenco di cui all'avviso pubblicato sull'area web dedicata (www.carabinieri.it) in data 25.07.2025 relativo all'Ammissione al Tirocinio nel concorso per l'ammissione al 207° Corso dell'Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri nel quale il ricorrente non è stato ricompreso pur essendo titolare di riserva dei posti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- il ricorrente ha partecipato al concorso per l'ammissione all'Accademia Militare di Modena per il Corso dedicato agli Ufficiali dell'Arma CC;

- è risultato idoneo ma si è classificato al 111[^] posto e, quindi, in posizione ritenuta non utile (non essendo stata considerata la riserva di cui egli è titolare in quanto frequentatore di ultimo anno di liceo militare) in rapporto al numero degli ammessi al tirocinio (80);

Ritenuto che, sul piano del "fumus", la pretesa di parte ricorrente meriti seria valutazione alla luce dei precedenti della Sezione atteso che "*...Appartiene infatti al concetto stesso di "riserva" quello di consentire ai titolari della peculiare situazione prevista "ex lege" di poter usufruire dei posti a loro riservati alla sola condizione di avere superato tutte le prove e verifiche concorsuali previste, senza essere posti in competizione con tutti gli altri concorrenti, ma soltanto con gli altri partecipanti nella loro stessa situazione. Ciò comporta, come peraltro in genere avvenuto nel passato, in analoghe tornate concorsuali, che siano proprio i posti riservati ad essere calcolati per primi per essere assegnati ai riservatari che abbiano superato le prove (anche se con punteggi inferiori rispetto a tutti i*

concorrenti non riservatari), precisando che in detto numero vanno conteggiati “anche coloro i quali (benchè riservatari) si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito” (v. art. 1, comma 2, del bando).

Solo in tal modo sarà possibile verificare se ci sono, tra quelli assegnati ai riservatari, posti rimasti vacanti (ad es. per numero insufficiente di riservatari idonei) i quali potranno essere rimessi in palio nell’ambito della graduatoria generale, attraverso opportuno scorrimento, come peraltro espressamente prevedeva il bando (non modificato sul punto dai successivi decreti in variazione) laddove stabiliva che “I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatori idonei saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei”. [TAR Lazio, I-bis, n. 79 del 5.1.2022; conf. da Cons. Stato n. 9632 del 2022; cfr. altresì TAR Lazio I-bis nn. 4780/2022; 2054/2023; 11113/2025; 2018/2021];

Rilevato, altresì, che ai sensi dell’art. 16, comma 4 del bando “Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto: a. delle riserve di posti previste dall’art. 1, comma 3 del presente decreto”;

Ritenuto che il richiamo alle “graduatorie” (al plurale) sia da riferire, oltre che alla graduatoria finale di cui al comma 3 dell’art. 16, anche alla intermedia “graduatoria di merito per l’ammissione al 206° corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri” di cui al comma 1 dello stesso art. 16;

Ritenuto, nel contempo, che si debba tener conto della posizione nella graduatoria di ammissione di tutti i riservatari idonei, nei limiti dei posti riservati;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare ordinando al Ministero della Difesa di verificare il numero totale dei riservatari idonei da convocare al tirocinio nel rispetto del limite dei posti riservati alla categoria degli “Allievi frequentatori dell’ultimo anno delle Scuole Militari”;

Considerato, peraltro, che la presente causa ha ad oggetto la stessa graduatoria di ammissione al tirocinio, relativa al concorso in oggetto, impugnata con il ricorso

introduttivo;

Ritenuto che sussiste, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso avverso la graduatoria risulta effettuata, al momento, soltanto nei confronti di uno dei controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della Amministrazione resistente della presente ordinanza e del ricorso, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che a tali incumbenti parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, ordina al Ministero della Difesa di verificare il numero totale dei riservatari idonei da convocare al tirocinio nel rispetto del limite numerico dei posti riservati alla categoria degli "Allievi

frequentatori dell'ultimo anno delle Scuole Militari”;

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- fissa, per il merito, la pubblica udienza del 7 gennaio 2026, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Gianluca Amenta, Referendario

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO